

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI**SEZ. FALLIMENTARE****“RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE”**Ex artt. 66 e succ. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14(aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 17 giugno 2022 n. 83)**CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE****E RICHIESTA DI SOSPENSIONE URGENTE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA****MOBILIARE R.G.E. 637/2025 TRIBUNALE DI TRANI****E RICHIESTA DI APERTURA DEL CONTO CORRENTE****INTESTATO ALLA PROCEDURA****per**

i sig.ri **CAMPOREALE ANTONIO**, C.F. CMPNTN71A04F284L, nato a Molfetta (BA) il 04.01.1971 e **SPADAVECCHIA ANNA MARIA**, c.f. SPDNMR70C49F284A, nata a Molfetta il 09/03/1970, entrambi residenti alla Via Giacomo Salepico n. 155, rappresentati e difesi dall'**Avv. Domenico Maldarelli**, MLDDNC64H11A662U, procuratore e difensore giusta mandato in atti, con studio sito in Trani alla Via delle Crociate n.43, pec. avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it, presso il cui studio eleggono domicilio.

* * * * *

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE

Redatto ai sensi dell'Art. 68, comma 1, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (C.C.I.I.)

Requisiti soggettivi

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.



L'art. 2 lett c) definisce “«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

L'art 2 lett e) definisce “<<consumatore>>: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Per tutte le ragioni infra esposte, gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Requisiti oggettivi

L'art. 68 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l'accesso alle procedure di ristrutturazione del debito è riservato al **debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento**, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (**crisi**) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (**insolvenza**).

Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi gli istanti in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

I ricorrenti, inoltre, non hanno presentato domande e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e **non risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.**



I ricorrenti hanno presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore presso l'organismo OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, il quale ha provveduto a nominare, quale Gestore della Crisi, l'avv. Filomena Baldino, con studio in Trani, al C.so Vittorio Emanuele n. 87, del Foro di Trani, PEC filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELL'ISTANTE

Il sig. Camporeale Antonio è coniugato, in regime di separazione dei beni, con la sig.ra Spadavecchia Annamaria.

I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 15.07.1998 in Molfetta.

Dalla loro unione sono dati tre figli, Saverio, Domenico e Concetta tutti e tre maggiorenni anche se conviventi ancora nella casa familiare e a carico dei genitori poiché inoccupati.

Solo Saverio Camporeale, figlio, svolge attività lavorativa ma, da vari anni, risiede formalmente presso l'abitazione dei nonni paterni, di cui si prende cura.

Il Saverio ha un reddito mensile medio di circa mille euro, rinveniente da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Non ha solo formalmente modificato la residenza anche se, di fatto, non risiede con i genitori.

Il nucleo familiare del *debitore*, quindi, è così composto:

CAMPOREALE ANTONIO, nato il 04/01/1971 in MOLFETTA (BA) - C.F. CMPNTN71A04F284L – *ricorrente*;

SPADAVECCHIA ANNA MARIA, nata il 09/03/1970 in MOLFETTA (BA) - C.F. SPDNMR70C49F284A – *coniuge*;

figlio;



TARI	400,00	33,00
Oneri condominiali	360,00	30,00
Energia elettrica, gas, condominio, acqua etc.	3.000,00	250,00
Utenza telefonica	600,00	50,00
Altre spese	1.200,00	100,00
TOTALE	29.640,00	2.470,00

Come si può chiaramente notare le spese necessarie al sostentamento proprio e del resto del nucleo familiare sono ridotte al minimo possibile stante la completa assenza di redditi stabili se non quelli del ricorrente.

Si precisa che la famiglia è completamente estranea alle posizioni debitorie del sig. Camporeale e che gli aiuti, minimi, servono solo a far fronte alle esigenze vitali.

Di seguito si allega un estratto del sito ISTAT che riporta il fabbisogno necessario “medio” per un nucleo familiare di quattro persone:



PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2023, valori stimati in euro

DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,48	3.032,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.815,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	91,81	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e succedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,69	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,32	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
<i>Interventi di ristrutturazione</i>	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
<i>Affitti figurativi</i>	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64

Dice l'ISTAT che un nucleo familiare composto da quattro persone, per **sopravvivere**, necessita **di un reddito medio di circa euro 3.649,00 quale spesa media mensile**.

Il Camporeale, che ipoteticamente avrebbe un reddito medio mensile in grado di sostenere il proprio nucleo familiare, attualmente è ampiamente al di sotto di tale limite.

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM, (previsto dall'art. 67 CCII quale parametro delle spese necessarie al nucleo familiare) prevede i seguenti moltiplicatori per la valutazione della correttezza e congruità delle spese familiari in base al numero dei componenti dello stesso:



Numero componenti del nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente

In applicazione ai parametri della tabella appena riportata, per il caso di specie, si ha che la soglia di povertà assoluta del nucleo familiare è pari ad euro 1.987,62 rinveniente dal seguente calcolo: valore dell'assegno sociale che è pari ad euro 538,68 per il 2024 aumentato della metà e moltiplicato per 2,46 (nucleo familiare per 4 componenti), restituisce la somma di euro 1.987,62 che rappresenta quella che viene chiamata **soglia di povertà assoluta**.

FONTI DI REDDITO DELL'ISTANTE

Redditi da lavoro dipendente: come si è detto il sig. sig. Camporeale è lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio lordo mensile di circa € 2.850,00, oltre la tredicesima che, attualmente, detratte le ritenute fiscali e previdenziali nonché quelle relative ai finanziamenti e alla procedura espropriativa, risulta essere pari a circa € 1.400,00.

Già da qui si può vedere come la famiglia sia in gravissima difficoltà dato che un nucleo familiare di quattro persone deve “sopravvivere” con soli 1.400,00 euro al mese.

I redditi del sig. Camporeale, ripresi dalle dichiarazioni dei redditi, sono così rappresentati:



Dichiarazione dei redditi	reddito complessivo annuo lordo
730/2024	28.931,00
730/2023	26.426,00
730/2022	25.970,00
730/2021	24.122,00
730/2020	23.706,00

Beni Immobili:

I ricorrenti non sono proprietari di alcun bene immobile.

Beni mobili:

Il sig. Camporeale non è proprietario di alcun bene mobile registrato.

La sig.ra Spadavecchia Maria invece risulta essere proprietaria delle seguenti autovetture (si precisa che la signora ha intestate tre autovetture perché due delle 3 sono in realtà utilizzate dai figli per i quali, chiaramente, laddove fossero state intestate a ragazzi, l'assicurazione sarebbe stata molto più alta)

1) FORD WAG DM2 G8DA1 5CACML, immatricolata nel 2005, acquistata solo recentemente, precisamente nel 2020 utilizzata dal marito (questa auto non è stata trovata su libero mercato e non è stata recuperata alcuna quotazione);



2) NISSAN E12AA01, immatricolata nel 2014 ed acquistata dal figlio Saverio (per quanto le parti dichiarano, solo più recentemente);

3) PEUGEOT immatricolata nel 2010, acquistata nel 2021 ed utilizzata dalla signora.

Conto corrente:

Il sig. Camporeale Antonio è cointestatario, con la coniug
accesso presso la UniCredit S.p.a., sede di Molfetta.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO NONCHE' DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE

I coniugi contraevano matrimonio concordatario il 15.07.1998 in Molfetta.

Dalla loro unione nascevano tre figli:

-
-

Come innanzi già precisato tutti i figli della coppia stanno terminando i loro studi universitari. Con precisione l'ultimo genita Camporeale Concetta li ha da poco avviati.

I ragazzi, Come anche accade per la moglie, risultano essere tutti a carico del padre famiglia ad eccezione di Camporeale Saverio.

Le cause di sovraindebitamento in cui, oggi, versano gli odierni debitori sono da ricondursi principalmente alla sottoscrizione di un mutuo fondiario, sottoscritto per l'acquisto della prima casa, mutuo che tuttavia, in conseguenza di una mutamento del lavoro del *pater familias*, in conseguenza ad una contrazione della retribuzione mensile percepita, non riuscivano più a pagare, e da qui ne conseguiva la vendita in asta dell'immobile acquistato come residenza familiare, prima ed unica casa di proprietà dei debitori ricorrenti.

Il sig. Camporeale Antonio e la di lui coniuge sottoscrivevano, nel 2008, un contratto di mutuo fondiario con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata.



L'importo erogato, a titolo di mutuo, fondiario era pari ad euro 190.000,00.

La sig.ra Spadavecchia Anna Maria era disoccupata all'epoca dell'erogazione del mutuo, ma il contratto è intestato anche alla sig.ra Spadavecchia.

Rileva precisare sin da subito che nel contratto veniva coinvolto anche il padre del sig. Camporeale Antonio, sig. _____, che certamente perché la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, di seguito BPPB, era perfettamente consapevole che il mutuo erogato, con una rata pari ad euro 1.147,00 per la famiglia Camporeale/Spadavecchia, non era affatto sostenibile.

Al momento della sottoscrizione del mutuo con la Banca PPB il sig. Camporeale, come si evince dall'estratto contributivo scaricato direttamente dal portale INPS nonché dalle dichiarazioni dei redditi allegate, aveva un reddito che gli consentiva a mala pena di sostenere la rata del mutuo.

Di fatto per pagare la rate del mutuo, il sig. Camporeale ha sempre ricevuto l'aiuto economico del di lui padre, anche se in minima parte.

Nel 2009, tuttavia, il primo shock esogeno.

Il sig. Camporeale, durante il tragitto di rientro dal luogo di lavoro, veniva coinvolto in un sinistro stradale che causava la totale distruzione del veicolo di sua proprietà, senza tuttavia riportare lesioni personali grazie.

Chiaramente, a seguito della distruzione dell'autovettura, la famiglia era costretta ad acquistare una nuova autovettura.

Avendo dato fondo a tutti i risparmi personali/ familiari già per l'acquisto della loro prima casa, il sig. Camporeale Antonio era obbligato a sottoscrivere un finanziamento con NEOS BANCA n° 2117168/PP nel 2009.

La rata di Neos Banca andava dunque ad aggiungersi alla rata dell'istituto di credito Banca BPPB, già di fatto insostenibile da sola perché pari ad euro 1.147,00, rispetto ad una retribuzione di circa 1.500,00 euro.

Per una famiglia composta da 5 persone chiaramente la rata complessiva non era sostenibile e non gli consentiva di accantonare alcun risparmio.

Chiaramente economicamente il sig. Camporeale veniva sostenuto dal padre



Nel 2012 vi è tuttavia un nuovo evento, un ulteriore shock esogeno che comporta l'impossibilità del sig. Camporeale, di pagare le rate del mutuo.

L'odierno ricorrente, in quell'anno, per strategie aziendali, chiaramente non dipese dallo stesso, muta il contratto di lavoro, ed inizia a lavorare con la s.r.l. Carrelli Servizi Globali Reali, piuttosto che lavorare con la Carelli s.r.l..

Lav.dipend. part-time	sett.	52	32,000	12.660,00	S.R.L. CARELLI S.R.L.
Lav.dipend. part-time	sett.	12	7,000	3.201,00	S.R.L. CARELLI S.R.L.
Lav.dipend. part-time	sett.	42	25,000	9.223,00	S.R.L. CARELLI SERVIZI GLOBALI REALI S.R.L.

Un cambio aziendale, e per lui professionale, che comporta delle gravi conseguenze economiche ai danni della famiglia Camporeale.

La busta paga infatti passa da euro 1.500,00 circa, ad euro 1.000,00 circa.

La prima busta paga di dicembre 2012 è pari infatti ad euro 990,00.

È da questo momento, infatti, che il signor Camporeale inizia a maturare debiti con la BPPB, per delle rate arretrate di mutuo che non riesce più a saldare chiaramente.

Altrettanto dicasi anche per la NEOS BANCA, per quanto riferisce il *pater familias*, credito oggi ceduto alla IFIS, che ha avviato un pignoramento press terzi.

Vi è inoltre che, sempre nel medesimo periodo, veniva meno anche l'aiuto economico del padre del sig. Camporeale, si negli anni veniva di meno, lo portava al decesso nel 2019.

Il sig. Camporeale per cercare di salvare la situazione che ormai stava precipitando, cercava, ed otteneva, altri finanziamenti, ma chiaramente tutti gli sforzi fatti per cercare di salvare e recuperare la situazione di incaglio, hanno di fatto aggravato la sua posizione debitoria.

Di fatto il sig. Camporeale non era consapevole che i soldi che il debitore riusciva a dare all'istituto di credito per pagare le rate, coprivano invero solo gli interessi di mora e giammai la quota capitale delle rate incagliate.

Questo evento shock, quindi quello della diminuzione della retribuzione, porta al definitivo, e non più recuperabile, squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.



Si consideri inoltre che la famiglia, già all'epoca dei fatti narrati, era composta da 5 componenti, di cui tre bambini piccolissimi con esigenze economiche sempre maggiori in virtù della loro crescita.

In questo contesto devo evidenziare inoltre che la maggior parte del reddito familiare era assorbito dalle rate del mutuo.

I finanziamenti richiesti successivamente, sono serviti per cercare di sopperire le esigenze familiari, ma anche nel tentativo disperato di salvare il padre da un male che lo stava divorando, il tumore osseo, che ha richiesto un esborso notevole per visite a pagamento, perché nella sanità pubblica le liste di attesa, anche solo per le risonanze a cui il padre del ricorrente doveva sottoporsi, erano troppo datate, rispetto all'urgenza della patologia di cui il padre soffriva.

I prestiti sottoscritti in data successiva rispetto al mutuo fondiario sono:

- Prestito personale con PITAGORA n° 269621 di 10.800,00 € (108 rate con decorrenza maggio 2016) estinto con rinegoziazione di altro prestito.
- Delegazione di pagamento con SANTANDER n° 20086459 di 14.400,00 € per 120 rate da 120 € ciascuno da 120 € - estinto con rinegoziazione di altro prestito.
- Cessione del quinto con SANTANDER n° 20101119 di 13.560,00€ per 120 rate da € 113,00 estinto con rinegoziazione di altro prestito.

In seguito, vedremo se da parte degli istituti di credito è stato valutato il merito creditizio.

Per la banca BPPB, quindi la prima che ha erogato il mutuo fondiario, certamente non vi è stata una valutazione del merito creditizio, atteso che quel finanziamento, secondo la norma, non poteva e non doveva essere concesso.

Tornando invece a narrare gli eventi shock che hanno tristemente colpito la famiglia vi è da evidenziare che in seguito alla situazione di incaglio creatasi con il mutuo della Banca BPPB, nel 2015 l'istituto di credito avviava la procedura esecutiva contro l'immobile (qui [redacted] e stava combattendo la sua battaglia: [redacted] immobile in parola veniva venduto in asta nel 2019, trasferito con decreto all'aggiudicatario a marzo del 2019.

La procedura esecutiva avviata dall'Istituto di credito si estingueva dunque a seguito della vendita dell'immobile in asta ad un prezzo pari ad euro 24.500,00, a fronte di una perizia dell'immobile pari ad euro 101.935,00.



Oggi, nonostante le rate del mutuo dalla famiglia pagate, nonostante la vendita in asta dell'immobile, e nonostante il mutuo richiesto fosse pari ad euro 190.000,00 i coniugi risultano debitori nei confronti dell'istituto di credito per una cifra pari ad euro 370.000,00.

Oggi il credito della Banca PPB, è stato ceduto a POP NPLS 2019 s.r.l., il cui istituto cartolarizzate del credito, sta procedendo con atto di pignoramento presso.

Nel 2019, in sintesi, la famiglia ha dovuto affrontare:

- La vendita in asta dell'immobile;
- Il rilascio dell'immobile con tre bambini piccoli;
- La morte del padre dell'odierno ricorrente.

Il sig. Camporeale Antonio, a causa del forte stress causato dagli eventi innanzi citati, anche per le gravi preoccupazioni per cercare di trovare una nuova collocazione alla sua famiglia, organizzare i funerali del padre, e pagare i funerali dello stesso, aveva un crollo fisico.

Sempre nel 2019, veniva ricoverato d'urgenza con una grave patologia che l'ha portato poi ad un lungo periodo di malattia.

Questa gravissima patologia, per cui ha rischiato di perdere la vita, emorragia cerebrale appunto, gli ha poi pesantemente condizionato la qualità di vita, portano gravi danni sulla sua salute fisica e mentale, oltre ridurre la capacità lavorativa dello stesso.

Il Camporeale riferisce inoltre, e si legge anche nella invalidità INPS ha anche gravi ernie discali sulla colonna vertebrale nonché problemi ai reni.

Per tutte le patologie riscontrategli, la Commissione Inps di Molfetta, nel 2024, gli ha riconosciuto un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa per una percentuale pari al 34%, percentuale che tuttavia non gli riconosce alcun sostegno economico.

Il legislatore, con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha infatti attribuito rilevanza **al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini**



dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi.

Ed invero, il legislatore ha ritenuto di attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *<<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>*, e tale indicazione è senz'altro predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B.

Inoltre, l'art. 69 CCII stabilisce che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame, emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore



stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato.

In definitiva per legge, la diligenza del consumatore ad assumere le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere va coordinata con l'obbligo del soggetto finanziatore di valutare il merito creditizio del richiedente anche attraverso la consultazione delle varie banche dati pertinenti; e ciò allo scopo di porre il consumatore nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole.

Sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018, Tribunale di Napoli Nord, 21 aprile 2021 .

Da ultimo:

il Tribunale di Torino che, con la sentenza del 13 giugno 2023, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come presentato, ritenendo molto più grave la posizione del creditore negligente, rispetto a quella del debitore.

Dal provvedimento in parola si evince, infatti, che ai fini della meritevolezza del debitore per l'accesso alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII, l'accertamento del requisito soggettivo e del grado di colpa nell'indebitamento “non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza”.



il Tribunale di Nola con la sentenza n. 11/25 pubbl. il 24/02/2025 Rep. n. 12/2025 del 24/02/2025

ha stabilito testualmente: "... , come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 novellata nell'anno 2020, prevedeva che "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore": tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 CCII comma 2 secondo cui "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta": trattasi di disposizioni introdotte con l'evidente finalità di responsabilizzare il comportamento dei creditori nell'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse; la ratio legis muove sia da una ottica macroeconomia, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia in una ottica microeconomica per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito. Infatti, ai sensi dell'art. 124 bis T.u.b., "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Tale consolidato orientamento, senz'altro coerente con le finalità della normativa di matrice europea, parte dal presupposto per cui l'Istituto di Credito è un soggetto professionale altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Pertanto è da questo soggetto che l'ordinamento si attende una diligenza qualificata e una



particolare attenzione verso la concessione del credito.

Quando questa diligenza manchi, allora la eventuale colpa del debitore richiedente si riduce a colpa lieve che, in quanto tale, non incide sulla prosecuzione del piano che può essere pertanto omologato.

In conclusione la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore.

È di chiara evidenza che non vi è colpa da parte dei ricorrenti per la situazione di sovraindebitamento in cui attualmente versano, ma anzi vi si sono trovati per mera colpa delle finanziarie che hanno agito *contra legem*.

Detto ciò, è doveroso rimarcare quanto previsto oggi dall'art. 69 comma 2, D.lgs. 14/2019, il quale dispone che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”* con la conseguenza che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis del Testo Unico è riconducibile eziologicamente solo all'intermediario finanziario.

Non vi sono dubbi sulla meritevolezza dei ricorrenti essendo le obbligazioni contratte non con malafede o colpa grave.

SITUAZIONE DEBITORIA

IN ORDINE AI CREDITORI



Prima di illustrare le cause dell'indebitamento degli istanti, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. "il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: "la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti", mentre sussiste colpa grave: "quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa".

È chiaro che, per tutto quanto detto, le obbligazioni non sono state contratte né con mala fede né con colpa grave.

La situazione debitoria del sig. Camporeale e della sig.ra Spadavecchia, salvo integrazioni e/o adeguamenti di valore, è la seguente:

CREDITORE	INTESTATARIO	Credito vantato	Note	Natura del credito
POP NPLS 2019 S.R.L. (cessionaria di BPPB)	Debito cointestato	€ 337.872,61	Mutuo fondiario	Credito chirografario



UNICREDIT BANCA S.p.A. (contratto di finanziamento n. 23017218)	Debito cointestato	€ 13.704,83	Finanziamento di liquidità	Credito chirografario
UNICREDIT BANCA S.p.A. (contratto di finanziamento n. 22601260)	Debito cointestato	€ 13.655,79	Finanziamento di liquidità	Credito chirografario
SPEFIN Finanziaria S.p.A.	Camporeale Antonio	€ 17.263,47	Finanziamento con cessione del quinto dello stipendio	Credito chirografario
IFIS NPL Investing S.p.A.	Camporeale Antonio	€ 25.002,41	Finanziamento	Credito chirografario
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Spadavecchia Maria	€ 574,54	Bolli auto	Credito privilegiato

TOTALE	€ 408.073,65
---------------	---------------------

COSTI DELLA PROCEDURA

I compensi rinvenienti dal lavoro svolto dall'O.C.C. di Cittadino Indifeso in prededuzione al 100% e da corrispondersi nel piano da versare in favore dell'Organismo sono pari ad euro **5.720,44**.

I costi dell'Advisor sono quantificati in onnicomprensivi euro 4.000,00. Il credito è privilegiato ex art. 2751 bis c.c.

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate non risultano atti dispositivi negli ultimi 5 anni.



Non risultano registrati altri atti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sig. Camporeale Antonio e la sig.ra Spadavecchia Maria, in ottemperanza all'art. 66 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Con la proposta avanzata, i coniugi mettono a disposizione del ceto creditorio euro 30.275,39 prevedendo una provvista mensile pari ad € 450,00 per 67 mensilità e una ultima rata da euro 547,95.

Il piano, complessivamente, avrà durata di cinque anni e mezzo e, cioè un totale di 68 rate.

La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

CREDITORE	Credito vantato	PRIVILEGIO	Importo a versarsi	% soddisfo
O.C.C. CITTADINO INDIFESO (al netto degli acconti già corrisposti)	€ 5.720,44	Predeuzione	5.720,44	100 %
ADVISOR AVV. MALDARELLI Domenico	€ 4.000,00	Privilegio	4.000,00	100 %
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	€ 574.54	Privilegiato	180,00	31.3%



POP NPLS 2019 S.R.L. (cessionaria di BPPB)	€ 337.872,61	chirografario	16.893,63	5%
UNICREDIT BANCA S.p.A. (contratto di finanziamento n. 23017218)	€ 13.704,83	Chirografario	685,24	5%
UNICREDIT BANCA S.p.A. (contratto di finanziamento n. 22601260)	€ 13.655,79	Chirografario	682,79	5%
SPEFIN Finanziaria S.p.A.	€ 17.263,47	Chirografario	863,17	5%
IFIS NPL Investing S.p.A.	€ 25.002,41	Chirografario	1.250,12	5%
Totale	417.794,09		30.275,39	

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

rata da 1 a 12 in favore di

- OCC CITTADINO INDIFESO per euro 450,00 cada una

rata 13 in favore di

- OCC CITTADINO INDIFESO per euro 320,44
- ADVISOR AVV. DOMENICO MALDARELLI per euro 130,00

rata 14 a rata 21 in favore di

- ADVISOR AVV. DOMENICO MALDARELLI per euro 450,00 cada una

rata 23



- ADVISOR AVV. DOMENICO MALDARELLI per euro 270,00 cada una
- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE per euro 180,00

rata da 24 a rata 60

- POP NPLS 2019 S.R.L. per euro 450,00 cada una

rata 61

- POP NPLS 2019 S.R.L. per euro 243,63 a saldo
- UNICREDIT S.p.a. per euro 206,37

Rata da 62 a rata 63

- UNICREDIT S.p.a. per euro 450,00

Rata 64

- UNICREDIT S.p.a. per euro 261,66 a saldo
- SPEFIN Finanziaria S.p.a. per euro 188,34

Rata 65

- SPEFIN Finanziaria S.p.a. per euro 450,00

rata 66

- SPEFIN Finanziaria S.p.a. per euro 224,83 a saldo
- IFIS NPL per euro 225,17

Rata 67

- IFIS NPL per euro 450,00

Rata 68

- IFIS NPL per euro 547,95 a saldo



DURATA DEL PIANO

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03- 07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.



Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

A cristallizzare quanto sin'ora detto, la più recente giurisprudenza dell'III.mo Tribunale di Trani, con sentenza del 15.10.2024, ha sancito che: *“In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel il principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.”*

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

A seguito della vendita coattiva dell'immobile di proprietà da parte della banca mutuante, i *debitori* non sono più stati proprietari di alcun bene immobile.

Non è, come detto, neppure proprietario di beni mobili registrati.

Per tale ragione l'unica forma di alternativa liquidatoria valutabile è quella relativa alla retribuzione/reddito, rinveniente dal lavoro dipendente svolto dal solo Camporeale Antonio.

Attualmente, però, lo stipendio del *debitore* è già gravato da due trattenute (una volontaria ed una obbligatoria) divenendo *in primis* inattaccabile ulteriormente perché già pignorato per circa oltre ½ ed *in secundis* costituendo una forma di tutela del tutto variabile per i creditori.

Il piano proposto, quindi, è la migliore alternativa per il rispetto della *par condicio creditorum*, non avendo i ricorrenti beni liquidabili che possano soddisfare i creditori.

Per tutto quanto sopra, i sigg.ri CAMPOREALE ANTONIO e SPADAVECCHIA MARIA, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO



All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, Voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Filomena Baldino;
- 2) Sospendere la procedura esecutiva mobiliare pendente presso il Tribunale di Trani e rubricata al numero generale R.G.ES. 637/2025 e, quindi, sospendere la trattenuta sulla busta paga del ricorrente;
- 3) Sospendere le trattenute operanti sulla busta paga del ricorrente e, cioè, il pagamento con cessione del quinto dello stipendio a favore di Spefin Finanziaria S.p.a. nonché le trattenute operanti in favore di qualsiasi creditore a qualsiasi titolo operanti;
- 4) Autorizzare l'apertura di conto corrente intestato alla procedura;
- 5) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 6) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 7) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad **€ 450.000,00.**

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito



avv. Domenico Maldarelli



TRIBUNALE DI TRANI
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
CONNESSA AL RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sottoscritto Avvocato Baldino Filomena, nata a CORATO il 12/01/1976, (C.F. BLDFMN76A52C983W), con studio in TRANI (BT) in C.so Vittorio Emanuele, 87, telefono/fax 0883953513, pec: filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it, iscritta all'Albo degli avvocati di Trani (BT) al n. 3244, ed altresì iscritta nell'albo dei gestori della crisi tenuta presso il Ministero, veniva nominato dall'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da:

- **CAMPOREALE ANTONIO**, C.F. CMPNTN71A04F284L, nato a Molfetta (BA) il 04.01.1971 e;
- **SPADAVECCHIA ANNA MARIA**, c.f. SPDNMR70C49F284A, nata a Molfetta il 09/03/1970;

coniugi, residenti in Trani residenti in Molfetta, alla Via Giacomo Salepico n. 155

- **procedura familiare** –

rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Maldarelli, MLDDNC64H11A662U, pec. avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it.

Preliminarmente preciso che gli istanti risultano qualificabili come consumatori, non avendo Essi mai svolto attività imprenditoriale.

Il sottoscritto Avvocato, come gestore nominato nella procedura de qua, in relazione alla nomina per l'incarico de quo,

DICHIARA E ATTESTA PRELIMINARMENTE:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;



- non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;
- non essere legato al Debitore o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè ognuno dei Debitori:

- a) risultano essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) sono consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non hanno subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:



1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) esporre le ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - d) fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - e) fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

Al fine di facilitare l'Organo Giudicante nella lettura della seguente relazione, si riporta di seguito un sommario con indicazione degli argomenti trattati e delle relative pagine. Altresì si inseriranno, nel corpo della relazione, collegamenti ipertestuali dei documenti richiamati ed allegati al fascicolo di parte, al fine di agevolare anche la lettura e la visione degli stessi all'Ill.mo G.D..

Sommario



1. Informazioni circa la situazione familiare e lavorativa dei ricorrenti.	4
2. Esposizione della situazione dei debitori e le cause del sovraindebitamento.	7
2.1 La vicenda.....	7
3.Valutazione della responsabilità degli istituti di credito ex art. 68 CCII	13
3.1 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA.....	14
3.2 NEOS BANCA	16
3.3 SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	17
3.2 UNICREDIT.....	18
4. Posizione debitoria.....	18
5. Spese medie mensili.....	19
6. Informazioni economico patrimoniali.....	20
7. Atti dispositivi negli ultimi 5 anni	21
8.Proposta di piano.....	21
9. Conclusioni	24

1. Informazioni circa la situazione familiare e lavorativa dei ricorrenti.

La famiglia degli odierni ricorrenti è così composta ([all. 2](#) certificato di residenza e di famiglia):

- **CAMPOREALE ANTONIO**, C.F. CMPNTN71A04F284L, nato a Molfetta (BA) il 04.01.1971 e;
- **SPADAVECCHIA ANNA MARIA**, c.f. SPDNMR70C49F284A, nata a Molfetta il 09/03/1970;

Ricorrenti

Coniugi entrambi residenti in Trani, alla Via Giacomo Salepico n. 155, in una casa condotta in locazione dal 2019, pagando per essa un canone di locazione pari ad euro 4.800,00 annuo, ovvero 400,00 euro mensili ([all. 3](#) locazione agevolata immobile) .

La famiglia è altresì composta da:



È sempre stata una famiglia monoreddito; l'unico percettore di reddito, all'interno del nucleo familiare, sino ad aprile 2025, è stato il sig. Camporeale Antonio, lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato della

KM 4 BITONTO,

. Percepisce una retribuzione mensile netta di circa euro 2.800,00. Sulla retribuzione oggi sono tuttavia presenti due disamine, l'una derivante da contratto di cessione del quinto, l'altra, più recente, è derivante da un pignoramento dello stipendio ([all. 4 buste](#) paga e contratto di lavoro; [all. 5](#) atto di pignoramento presso terzi).

Alla stregua di tanto la retribuzione netta percepita dal sig. Camporeale è di circa euro 2.200,00 (cfr. all. 4).

Come in premessa già accennato, il sig. Camporeale è identificabile come un consumatore puro, non avendo lo stesso mai svolto attività imprenditoriale ([all. 6 estratto conto contributivo](#)).

La moglie, per quanto dichiarato dalla stessa e verificato dalla sottoscritta tramite accesso al cassetto fiscale Inps, non risulta abbia mai lavorato se non per un brevissimo periodo, e comunque prima del matrimonio, precisamente nel 2002 ([all. 7 estratto conto contributivo sig.ra Spadavecchia](#))

I figli, tutti e tre, stanno terminando il loro percorso di studi universitari.

I due più piccoli sono inoccupati, mentre il primogenito, _____ che formalmente vive ancora presso l'abitazione dei genitori ma di fatto convive con la nonna paterna, vedova, prendendosi cura assistenzialmente della stessa, ha da poco trovato una occupazione.



La retribuzione mensile di Camporeale è di circa 1.000,00 euro, assunto da aprile del 2025. Con la sua retribuzione riesce a mantenersi da solo agli studi, senza gravare in alcun modo economicamente sul padre famiglia, e sulla retribuzione di quest'ultimo ([all. 8](#) busta paga e contratto di lavoro).

Rileva precisare sin da subito che ci troviamo dinanzi una famiglia di umili origini.

La signora Spadavecchia Anna Maria, infatti, non ha mai terminato gli studi, ed è cresciuta in un orfanotrofio/collegio, avendo perso la mamma pochi mesi dopo la sua nascita.

Il padre decedeva invece 12 anni fa.

Il padre della signora non aveva alcuna proprietà immobiliare, dichiara la signora, ma questa circostanza è stata anche verificata tramite accesso al cassetto fiscale della signora, infatti nel suo cassetto fiscale non è stata rinvenuta alcuna successione ([all. 9](#))¹.

Dei genitori del sig. Camporeale invece è ancora in vita la madre, mentre il padre moriva nel 2019 per le conseguenze di un aggravamento di un tumore osseo che lo affliggeva da diversi anni.

I genitori del sig., Camporeale hanno sempre vissuto in una casa popolare.

1

SPADAVECCHIA ANNA MARIA

Registro

Atti

Annualità disponibili

× 2013	× 2012
× 2011	× 2010
× 2009	✓ 2008

Documenti relativi all'anno 2019

Modello	Data	Ufficio registrazione	Serie / Numero	Data stipula	Ruolo	Tipo	Valore dichiarato
RLI UFFICIO	13/5/2019	DPBA UT BARI (TUE)	3T / 009005	13/5/2019	conduttore	LOCAZIONE AGEVOLATA DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO (L2)	4.800,00 €



La mamma del sig. Camporeale ancora oggi vive nella medesima abitazione popolare ove tutta la famiglia è cresciuta.

Di fatto anche nel cassetto fiscale del sig. Camporeale non si ritrova alcuna successione aperta all'indomani della morte del padre ([all. 10](#)).

2. Esposizione della situazione dei debitori e le cause del sovraindebitamento.

I coniugi contraevano matrimonio concordatario il 15.07.1998 in Molfetta.

Dalla loro unione nascevano tre figli:

- ✓ _____ § _____
- ✓ _____ ; _____
- ✓ _____

Come innanzi già precisato tutti i figli della coppia stanno terminando il percorso di studi universitari. Con precisione l'ultimo genita, si _____ :tta li ha avviati da poco.

I ragazzi, come anche risulta essere uguale per la moglie, sono a carico del padre. Unica eccezione _____

Le cause di sovraindebitamento in cui oggi versano parti ricorrenti, sono da ricondursi principalmente alla sottoscrizione di un mutuo fondiario richiesto per l'acquisto della prima casa, mutuo che tuttavia, in conseguenza del mutamento del lavoro del *pater familias*, ovvero in conseguenza della contrazione della retribuzione mensile percepita dallo stesso, non riuscivano più a pagare regolarmente, e questo porta progressivamente **I)** prima alla vendita in asta dell'immobile acquistato grazie alla sottoscrizione del ridotto mutuo; **II)** successivamente, in conseguenza dell'incapienza del valore di vendita dell'immobile staggito, ha comportato inoltre, ai danni del sig. Camporeale, il pignoramento dello stipendio.

2.1 La vicenda

Il sig. Camporeale Antonio e la di lui coniuge sottoscrivevano, nel 2008, un contratto di mutuo fondiario con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

L'importo erogato, a titolo di mutuo, fondiario era pari ad euro 190.000,00.



La sig.ra Spadavecchia Anna Maria era disoccupata all'epoca dell'erogazione del mutuo², ma il contratto è intestato anche alla sig.ra Spadavecchia.

Rileva precisare sin da subito che nel contratto veniva coinvolto anche il padre del sig. Camporeale Antonio, sig. Camporeale Saverio, e questo certamente perché la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, di seguito BPPB, al momento dell'erogazione del mutuo, era perfettamente consapevole che il finanziamento erogato, con una rata pari ad euro 1.147,00 per la famiglia Camporeale/Spadavecchia, non sarebbe stato mai sostenibile.

Al momento della sottoscrizione del mutuo con la Banca PPB infatti, per quanto si evince dall'estratto conto contributivo scaricato direttamente dal portale INPS ([cfr. all. 6](#)) e per quanto dimostrato dallo stesso ricorrente con la consegna delle buste paga relative all'anno della sottoscrizione del mutuo, il sig. Camporeale percepiva una retribuzione di circa 1.500,00 euro, quindi aveva, al momento della sottoscrizione del mutuo, un reddito che gli consentiva a mala pena di sostenere la rata del mutuo ma che non lasciava alla famiglia nessuna disponibilità economica per sostenere le spese ordinarie.

Di fatto per pagare la rate del mutuo il sig. Camporeale ha sempre ricevuto l'aiuto economico del di lui padre, anche se in minima parte.

Nel 2009, tuttavia, il primo shock esogeno.

Il sig. Camporeale, durante il tragitto di rientro dal luogo di lavoro, veniva coinvolto in un sinistro stradale che causava la totale distruzione del veicolo di sua proprietà.

Fortunatamente il sig. Camporeale dichiara di non aver riportato lesioni personali.

Chiaramente, a seguito della distruzione dell'autovettura, la famiglia veniva obbligata ad acquistare una nuova autovettura.

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione		Retribuzione o reddito	
Dal	Al		al diritto e al calcolo		Euro	
01/09/2002	31/10/2002	Lav.dipend. part-time	sett.	8	2.000	298,00

2



Avendo dato fondo a tutti i risparmi familiari e personali per l'acquisto della loro prima ed unica casa, il sig. Camporeale Antonio veniva obbligato a sottoscrivere un finanziamento con NEOS BANCA n° 2117168/PP nel 2009.

La rata di Neos Banca andava dunque ad aggiungersi alla rata dell'istituto di credito Banca BPPB, già di fatto insostenibile da sola perché pari ad euro 1.147,00 (all. 12)³, contro una retribuzione di circa 1.500,00 euro (cfr. all. 11)⁴.

La rata della NEOS BANCA, ricordano i ricorrenti, era pari ad euro 290,00.

Totale delle rate pari ad euro 1.437,00.

La retribuzione invece era pari ad euro 1.548,00. ⁵

Chiaramente la rata, complessivamente considerata, non era sostenibile e non consentiva ai ricorrenti di accantonare alcun risparmio.

Il sig. Camporeale Antonio, dichiara con imbarazzo, ha dovuto richiedere spesso ai genitori un aiuto economico, anche solo alimentare, in favore dei bambini.

I coniugi hanno tuttavia, e nonostante le difficoltà oggettive di incapacità del loro reddito, regolarmente pagato tutte le rate sino alla fine del 2011.

Nel 2012, tuttavia, vi è un nuovo evento esterno, un ulteriore shock esogeno, che comporta l'impossibilità definitiva del sig. Camporeale, di pagare le rate del mutuo.

3

Rata	Scadenza	ST Pagamento	Rata	Residuo	Interessi	Capitale
	12/07/2008	10	1.147,71	189.813,37	961,08	186,63
	12/08/2008	10	1.147,71	189.625,79	960,13	187,58
	12/09/2008	10	1.147,71	189.437,27	959,19	188,52
	12/10/2008	10	1.147,71	189.247,79	958,23	189,48
	12/11/2008	10	1.147,71	189.057,35	957,27	190,44
	12/12/2008	10	1.147,71	188.865,95	956,31	191,40
	12/01/2009	10	1.147,71	188.673,58	955,34	192,37

4

FINE ANNO CENS. RAPPORTO		IRPEF ERARIO		ADDITIONALE REGIONALE		ADDITIONALE COMUNALE		ARROTONDAMENTO ATTUALE		NETTO BUSTA		
								0,25		1.548,00		
BI/2008	PERIE A.P.	FERIE MAT.	FERIE GOD.	FERIE RES.	PERMESSI A.P.	PERMESSI MAT.	PERMESSI GOD.	PERMESSI RES.	ROL A.P.	ROL MAT.	ROL GOD.	ROL RES.

5

CONGUAGLIO FINE ANNO CENS. RAPPORTO		PROGR. ONERI DED.	PROGR. IMPONIBILE IRPEF	IMPORTO IRPEF ANNUO	PROGR. DETR. IRPEF	PROGR. RIT. IRPEF	ADDITIONALE IRPEF	CONGUAGLIO IRPEF				
							0,89	15,46				
								146,40				
								0,25	1.548,00			
BI/2008	PERIE A.P.	FERIE MAT.	FERIE GOD.	FERIE RES.	PERMESSI A.P.	PERMESSI MAT.	PERMESSI GOD.	PERMESSI RES.	ROL A.P.	ROL MAT.	ROL GOD.	ROL RES.
BI/2008	FEST. A.P.	FEST. MAT.	FEST. GOD.	FEST. RES.	FLESS. A.P.	FLESS. MAT.	FLESS. GOD.	FLESS. RES.	ABE A.P.	ABE MAT.	ABE GOD.	ABE RES.
	10,40	16,86	-6,46						1,20	28,80	30,00	



padre, ed inoltre le rate dei finanziamenti da pagare, cercava, ed otteneva, nuovi piccoli finanziamenti, ma chiaramente tutti gli sforzi fatti in quegli anni per cercare di salvare e recuperare la situazione di incaglio, hanno di fatto aggravato la sua posizione debitoria.

Chiaramente non riusciva a salvare alcuna situazione; né riusciva a salvare il padre, né riusciva a salvare l'abitazione.

Questi eventi portano al definitivo, e non più recuperabile, squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Ricordo inoltre che la famiglia, all'epoca dei fatti narrati, era composta da 5 componenti, di cui tre bambini piccolissimi con esigenze economiche sempre maggiori in virtù della loro crescita.

In questo contesto devo evidenziare inoltre che la maggior parte del reddito familiare era assorbito dalle rate del mutuo.

I finanziamenti richiesti successivamente, sono serviti per cercare di sopperire le esigenze familiari, ma anche nel tentativo disperato di salvare il padre da un male che lo stava divorando, il tumore osseo, che ha richiesto un esborso notevole per visite a pagamento, perché nella sanità pubblica le liste di attesa, anche solo per le risonanze a cui il padre del ricorrente doveva sottoporsi, erano troppo lunghe rispetto all'urgenza della patologia di cui il padre soffriva.

I prestiti sottoscritti in data successiva rispetto al mutuo fondiario sono:

- Prestito personale con PITAGORA n° 269621 di 10.800,00 € (108 rate con decorrenza maggio 2016) estinto con rinegoziazione di altro prestito.
- Delegazione di pagamento con SANTANDER n° 20086459 di 14.400,00 € per 120 rate da 120 € ciascuno - estinto con rinegoziazione di altro prestito.
- Cessione del quinto con SANTANDER n° 20101119 di 13.560,00€ per 120 rate da € 113,00 estinto con rinegoziazione di altro prestito.

In seguito, vedremo se da parte degli istituti di credito è stato valutato il merito creditizio.



Per la banca BPPB, quindi la prima che ha erogato il mutuo fondiario, certamente non vi è stata una valutazione del merito creditizio, atteso che quel finanziamento, secondo la norma, non poteva e non doveva essere concesso.

Tornando invece a narrare gli eventi shock che hanno tristemente colpito la famiglia vi è da evidenziare che in seguito alla situazione di incaglio creatasi con il mutuo della Banca BPPB, nel 2015 l'istituto di credito avviava la procedura esecutiva contro l'immobile (quindi mentre l'odierno ricorrente stava ancora pagando le rate del mutuo), e l'immobile in parola veniva venduto in asta nel 2019, trasferito con decreto all'aggiudicatario a marzo del medesimo anno.

La procedura esecutiva avviata dall'Istituto di credito si estingueva dunque a seguito della vendita dell'immobile in asta ad un prezzo pari ad euro **24.500,00, a fronte di una perizia dell'immobile pari ad euro 101.935,00.**

Oggi, nonostante le rate del mutuo dalla famiglia pagate, nonostante la vendita in asta dell'immobile, e nonostante il mutuo richiesto fosse pari ad euro 190.000,00 i coniugi **risultano debitori nei confronti dell'istituto di credito per una cifra pari ad euro 370.000,00** ([all. 16 precisazione del credito](#)).

Oggi il credito della Banca PPB, è stato ceduto a POP NPLS 2019 s.r.l., il quale sta procedendo con atto di pignoramento presso terzi.

Di seguito vengono riassunti brevemente e per riassunto, gli eventi shock che la famiglia ha dovuto affrontare nel 2019.

Questi sono:

- La vendita in asta dell'immobile;
- Il rilascio dell'immobile con tre bambini piccoli;
- La morte del padre dell'odierno ricorrente.

Il sig. Camporeale Antonio, a causa del forte stress causato dagli eventi innanzi citati, anche per le gravi preoccupazioni nel cercare di trovare una nuova collocazione alla sua famiglia, organizzare i funerali del padre, e pagare i funerali dello stesso, registrava un crollo fisico.



Sempre nel 2019, anche l'odierno ricorrente veniva ricoverato d'urgenza con una gravissima emorragia cerebrale che l'ha portato poi ad un lungo periodo di malattia (all. 17 documenti ricovero e cartella clinica) ⁷.

Questa gravissima patologia, per cui ha rischiato di perdere la vita, emorragia cerebrale appunto, gli ha poi pesantemente condizionato la qualità di vita, portando gravi danni sulla sua salute fisica e mentale, oltre a ridurre la capacità lavorativa dello stesso.

Il sig. Camporeale riferisce inoltre, e si legge anche nella invalidità INPS trasmessa allo scrivente gestore (all. 18), ha anche gravi ernie discali sulla colonna vertebrale nonché problemi ai reni.

Per tutte le patologie riscontrategli, la Commissione Inps di Molfetta, nel 2024, gli ha riconosciuto un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa per una percentuale pari al 34%, percentuale che tuttavia non gli riconosce alcun sostegno economico.

Nel suo cassetto fiscale INPS infatti, cassetto personale al quale il signor Camporeale ha prestato il suo consenso di accesso, non si rinviene nessuna prestazione economica in favore del ricorrente (all. 19).

Si allega inoltre, alla presente relazione, il verbale sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile INPS (cfr. all. 18)

3. Valutazione della responsabilità degli istituti di credito ex art. 68 CCII

7

RELAZIONE CLINICA DI DIMISSIONE

del Sig. **CAMPOREALE ANTONIO**

nato a **MOLFETTA**, il 04/01/1971

Paziente ricoverato presso la nostra UOC in data 04/01/19 con diagnosi:

ALIC
	..OLU



Premesso che dalla storia degli odierni ricorrenti appare chiaro, e non contestabile, che l'indebitamento degli stessi è del tutto estraneo alla loro volontà ed è incolpevole.

Non ritengo infatti ci possano essere dubbi sulla loro meritevolezza.

Il sig. Camporeale paga regolarmente 40 rate del mutuo fondiario, e nel 2012 la situazione si incaglia. Comincia a non pagare alcune rate ma, chiaramente, essendo le rate del mutuo molto alte, impegnando le stesse la maggior parte del reddito del Camporeale, recuperare situazioni di incaglio non era certamente facile.

Ricordo infatti che il reddito del ricorrente, all'epoca dei fatti, era di circa 1.500,00 mentre le rate del mutuo erano di 1147,00 euro.

Quindi troppo alte per consentire di recuperare delle rate impagate all'odierno ricorrente.

Premesso quanto innanzi, ed entrando nel merito di quanto la norma in epigrafe richiamata richiede allo scrivente gestore, di seguito verrà valutato l'atteggiamento degli istituti di credito e verrà verificato se essi Istituti hanno valutato il merito creditizio al momento della concessione del finanziamento.

Art. 68, c.3, CCII: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, **abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.**”*

3.1 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

Contro la Banca Popolare Di Puglia e Basilicata, simulando la valutazione del merito creditizio come la norma richiede, si rileva una chiara responsabilità della stessa nell'aver violato l'art. 124 bis. T.U.B..



Il reddito complessivo della famiglia nel 2007 era pari ad euro 16.698,00⁸, ovvero una retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro (cfr. all. 11).

Nel 2008 i ricorrenti avevano già tre figli.

La rata del mutuo, se devo considerare solo il reddito familiare, non era sostenibile.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"	
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe a titolo di mutuofinanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.500,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2008
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in di erogazione del finanziamento <small>link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)</small>	€ 428,98
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	5
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc...) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate <small>link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)</small>	3,35
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.437,08
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (ins)	€ 1.147,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	-€ 1.084,08

IL MUTUO, SECONDO LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO, SIN DAL SUO SORGERE, NON RISULTA SOSTENIBILE!

Per una famiglia composta da 5 persone, con una retribuzione di circa 1.500,00 euro mensili, la rata del mutuo non risulta essere sostenibile.

Certamente la situazione si aggrava quando il sig. Camporeale muta il contratto con la nuova società, e la busta paga risulta addirittura inferiore alla rata del mutuo (cfr. all. 11).

8

01/01/2007	31/12/2007	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	16.698,00	S.R.L. CARELLI S.R.L.
------------	------------	-------------------	-------	----	--------	-----------	-----------------------



Tuttavia non è possibile verificare questo dato atteso che i ricorrenti non ritrovano i documenti in merito, ma altresì la cessionaria non ha inteso inviarli seppur richiesti più volte.

In ogni caso, se già la rata del mutuo considerata singolarmente non era sostenibile, a maggior ragione non sarebbe sostenibile una rata addirittura maggiore, data dalla somma tra i due finanziamenti.

3.3 SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.

SANTANDER nel 2019, si legge nella CRIF ([all. 20](#)), concedeva un finanziamento dietro cessione del quinto.

Questo prestito veniva richiesto dalla parte per pagare i funerali del padre ma anche per sostenere le spese che derivavano dalla riabilitazione del ricorrente medesimo a seguito della ripresa dalla emorragia cerebrale che l'aveva colpito.

Ma il ricorrente nel 2018 era già segnalato in sofferenza dalla **MBREDIT SOLUTIONS SPA**([all. 21](#)) ¹⁰.

In aggiunta nel 2019 era ancora pendente la procedura esecutiva sull'immobile, e questo sin dal 2015, circostanza che sarebbe certamente emersa da una ordinaria visura alle banche dati del soggetto, laddove l'istituto di credito avesse adoperato una ordinaria diligenza per verificare la solvibilità del richiedente il finanziamento.

10

LIALE DI BARI

DATA DI RIFERIMENTO: **gennaio 2018**
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 09/03/2018

Intermediario: **BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**

Garanzie ricevute

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garantito	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE	MOLFETTA	CAMPOREALE ANTONIO (codice censito 1498047593)	RAPPORTI NON CONTESTATI. GARANZIA NON ATTIVATA	GARANZIE REALI ESTERNE	323.000	270.300

Intermediario: **MBREDIT SOLUTIONS SPA**

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	MILANO	RAPPORTI NON CONTESTATI	ASSENZA DI GARANZIE REALI E/O PRIVILEGI	34.810	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	MILANO	PERDITA DA CESSIONE	29.219



Anche questo finanziamento, dunque, secondo la valutazione del merito creditizio, non sarebbe dovuto essere concesso.

Nel 2020 si registra, sempre in CRIF, una rinegoziazione della stessa SANTANDER, sempre con cessione del quinto, anch'esso estinto anticipatamente.

3.4 UNICREDIT.

Nel 2023 in ultimo l'UniCredit concedeva un finanziamento con una rata da 255,00 euro ma nella CRIF del ricorrente c'erano già le cessioni del quinto, la segnalazione in sofferenza, ed inoltre vi era anche il pignoramento dello stipendio da parte della cessionaria del mutuo fondiario.

Quindi, adoperando l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, questo finanziamento non poteva e non doveva essere concesso.

4. Posizione debitoria

La posizione debitori degli odierni istanti è la seguente:

Sig. Camporeale Antonio

NOTE	CREDITORE	PRIVILEGIO	IMPORTO
	Spefin Finanziaria S.P.A. cessione del quinto	chirografario	<u>17.263,47</u>
	IFIS NPL Investing S.p.A. pignoramento presso terzi	chirografario	<u>25.002,41</u>
	TOTALE		42.265,88

Sig.ra Spadavecchia Maria

NOTE	CREDITORE	PRIVILEGIO	IMPORTO
	AGENZIA ENTRATE	privilegiato	574,54
	TOTALE		574,54

Debiti comuni



Sig. Camporeale Antonio

NOTE	CREDITORE	PRIVILEGIO	IMPORTO
*	POP NPLS 2019 S.R.L. (cessionaria di BPPB)	chirografario	<u>337.872,61</u>
***	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	chirografario	<u>13.655,79</u>
	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	chirografario	<u>13704,83</u>
	TOTALE		365.233,23

Per un gran totale pari ad euro 408.073,65

Non esistono debiti privilegiati nei confronti dei coniugi a parte 574,54 per bolli auto.

Ai predetti debiti In tabella già indicati, vi sono da aggiungere inoltre:

- **€ 5.720,44** come per legge, ex D.M. 202/2024, all'OCC "Cittadino Indifeso";
- euro 4.000,00, il compenso stabilito tra le parti in favore dell'avvocato della parte.

Omettevano di riscontrare invece:

- IFIS NPL Investing S.p.A. che tuttavia ha avviato una procedura esecutiva individuale contro il sig. Camporeale, nello specifico u pignoramento presso terzi il cui importo è stati indicato in tabella; prossima udienza a dicembre p.v. ([all. 22](#));
- **SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A**
- **FINDOMESTIC BANCA SPA**
- **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**
- **REGIONE PUGLIA PER BOLLI AUTO.**

Seppur tutti questi istituti sono stati riscontrati nella CR dei coniugi seppur in tempi molto datati. Potrebbe dunque corrispondere al vero la dichiarazione fatta dai coniugi ovvero che i debiti nei confronti dei sopra riportati istituti di credito sono stati estinti grazie alle rinegoziazioni dei finanziamenti.

5. Spese medie mensili

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie ai coniugi per sopravvivere, o quanto meno è importante verificare l'importo da riservare in favore dei ricorrenti al fine di mantenere un dignitoso tenore di vita.



Le spese che i coniugi dichiarano di dover sostenere mensilmente, al fine di calcolare una proposta di piano sostenibile, vengono così di seguito individuate.

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Spesa per alimenti, gestione personale e domestica	18.000,00	1.500,00
Canone di locazione	4.800,00	<u>400,00</u>
Acqua	684,00	57,00
TARI	400,00	33,00
Oneri condominiali	360,00	30,00
Energia elettrica, gas, condominio, acqua etc.	3.000,00	250,00
Utenza telefonica	600,00	50,00
Altre spese	1.200,00	100,00
TOTALE	29.640,00	2.470,00

Secondo i dati ISTAT, la spesa media mensile per consumi delle famiglie composte da 4 persone è pari e non inferiore ad euro 3.649,00.

I coniugi, odierni ricorrenti, sono ben al di sotto della media mensile.

6. Informazioni economico patrimoniali

Il sig. Camporeale Antonio, ed altrettanto dicasi per la moglie, sig.ra non sono proprietari di alcun bene immobile come dimostra l'allegata documentazione ([all. 29](#)).

Altresì Il sig. Camporeale non è proprietario di alcun bene mobile registrato ([ALL. 30](#)).

La sig.ra Spadavecchia Maria invece risulta essere proprietaria delle seguenti autovetture (si precisa che la signora ha intestate tre autovetture perché due delle 3 sono in realtà utilizzate dai figli per i quali, chiaramente, laddove fossero state intestate a ragazzi, l'assicurazione sarebbe stata molto più alta) ([all. 31](#)):



- 1) FORD WAG DM2 G8DA1 5CACML, immatricolata nel 2005, acquistata solo recentemente, precisamente nel 2020 utilizzata dal marito (questa auto non è stata trovata su libero mercato e non è stata recuperata alcuna quotazione);
- 2) NISSA/ immatricolata nel 2014 ed acquistata dal figlio Saverio (per quanto le parti dichiarano, solo più recentemente);
- 3) PEUGEOT immatricolata nel 2010, acquistata nel 2021 ed utilizzata dalla signora.

Il sig. Camporeale Antonio in ultimo è cointestatario, con la coniuge, del conto corrente acceso presso la UniCredit S.p.a., sede di Molfetta.

Anche su questo sono state fatte approfondite ricerche, per attestare la veridicità di quanto dalla parte affermato, ovvero sulla titolarità di questo unico conto corrente, è si può attestare che le affermazioni rese dalla parte sono corrette e veritiere ([all. 32](#) rapporti finanziari).

Sono stati inoltre consegnati tutti gli estratti conto da cui non è emersa nessuna irregolarità ([all. 33](#) estratti conto)

7. Atti dispositivi negli ultimi 5 anni

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, non sono emersi atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

Invero gli unici atti registrati presso l’Agenzia delle Entrate sono quelli relativi alla locazione degli immobili di residenza ([all. 34](#)).

Non risultano registrati altri atti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

8. Proposta di piano

Come innanzi già detto, i coniugi, al fine di poter godere della possibilità del *fresh start*, e quindi non cedere alla richiesta di prestiti usurari al fine di risanare la loro posizione



debitoria, prevenzione all'usura infatti è ciò che la norma si prefigge di fare, sottopongono, all'Ill.mo Giudice che verrà delegato, la seguente proposta di ristrutturazione del debito.

I coniugi mettono a disposizione del ceto creditorio un importo pari ad euro 30.275,39 attraverso una provvista mensile pari ad € 450,00 per 67 mensilità ed una ultima rata da euro 125,39.

La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

CREDITORE	Credito vantato	PRIVILEGIO	Importo a versarsi	% soddisfo
O.C.C. CITTADINO INDIFESO (al netto degli acconti già corrisposti)	€ 5.720,44	Predeuzione	5.720,44	100 %
ADVISOR AVV. MALDARELLI Domenico	€ 4.000,00	Privilegio grado 6° 2751 BIS. C. 1	4.000,00	100 %
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	€ 574,00	Privilegio grado 15° art.2758 1° comma	180,00	31,3%
POP NPLS 2019 S.R.L. (cessionaria di BPPB)	€ 337.872,61	chirografario	16.893,63	5%
UNICREDIT BANCA S.p.A. (contratto di finanziamento n. 23017218)	€ 13.704,83	Chirografario	685,24	5%
UNICREDIT BANCA S.p.A. (contratto di finanziamento n. 22601260)	€ 13.655,79	Chirografario	682,79	5%
SPEFIN Finanziaria S.p.A.	€ 17.263,47	Chirografario	863,17	5%
IFIS NPL Investing S.p.A.	€ 25.002,41	Chirografario	1.250,12	5%
Totale				

Rileva nuovamente evidenziare che non esistono crediti muniti di privilegio se non quelli maturati all'interno della procedura concorsuale e alcuni bolli.

Va precisato, sul tema del consolidamento del debito, che risulta doveroso aprire un conto dedicato alla procedura, per le seguenti motivazioni.

I creditori di parti ricorrenti sono tutti creditori chirografari, a parte il credito prededucibile dell'OCC, ed il credito dell'avvocato della parte, munito di



privilegio mobiliare, grado 6, unitamente a quello dell'Agenda Entrate e Riscossione per bolli grado 15.

Si consideri che l'art. 71, IV comma CCII, prevede che il compenso dell'OCC debba essere liquidato dal G.D., al termine della fase esecutiva dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento.

Sul punto, sino al 2024 compreso, i G.D. del Tribunale di Trani, anche a fronte di eccezioni in tal senso sollevate dai creditori, hanno sempre confermato la scelta di consentire ai gestori di essere pagati, nel piano di consolidamento debiti, in prededuzione come la norma prevede nell'art. 6, c. 1 lett. A) CCII.

La contestazione del pagamento dell'OCC in prededuzione era stata sollevata nella procedura concorsuale individuata presso codesto Tribunale con RG n. 175/2024 ([all. 35](#)).

In codesta procedura, sempre lo scrivente gestore, aveva evidenziato all'Ill.mo G.D., dott. Rana, che la mancanza dell'apertura di un conto corrente dedicato alla procedura, impediva di fatto il gestore di vigilare sul corretto adempimento del piano di consolidamento debiti da parte dei ricorrenti.

Si evidenzia infatti sul punto che il compenso spettante all'OCC gode di prededuzione ex art. 6, c. 1 lett. A) CCII, quindi in ogni caso, il compenso spettante all'organismo, andrebbe comunque accantonato e trattenuto, a cura di parti ricorrenti, sin dall'inizio del piano di consolidamento debiti e sino alla sua naturale conclusione.

Tuttavia, laddove non venisse aperto un conto dedicato alla procedura concorsuale, questa circostanza impedirebbe di fatto, il gestore, a relazionare con fede e assoluta certezza, sull'esatto adempimento del piano, non potendo essere certo, il gestore, che la parte stia accantonando mensilmente la quota parte del compenso spettante all'organismo.

Dunque, affinché il gestore possa incontestabilmente verificare ed attestare l'esatto adempimento del piano da parte dei debitori, è doveroso prevedere l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, previa autorizzazione dell'Ill.mo G.D..



E tanto viene richiesto all'ill.mo Giudice che verrà delegato in codesta procedura

9. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, risulta essere ragionevolmente attuabile.

Atteso che:

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni di cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- È stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.

Allegati:

- 1) NOMINA;
- 2) CERTIFICATO CONTESTUALE FAMIGLIA E RESIDENZA;



- 3) LOCAZIONE AGEVOLATA IMMOBILE;
- 4) CONTRATTO DI LAVORO E BUSTE PAGA;
- 5) ATTO DI PIGNORAMENTO IFIS CUTRONE;
- 6) ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO CAMPOREALE;
- 7) ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO SPADAVECCHIA;
- 8) BUSTA PAGA E CONTRATTO DI LAVORO FIGLIO.
- 9) CASSETTO FISCALE - ELENCO ATTI DAL 2008 AL 2013
SPADAVECCHIA
- 10)CASSETTO FISCALE CAMPOREALE ANTONIO;
- 11)BUSTE PAGA 2009_2010;
- 12)PIANO AMMORTAMENTO MUTUO FONDIARIO;
- 13) BUSTE PAGA 2009_2010;
- 14)BUSTA PAGA DICEMBRE 2012;
- 15)CARTELLA CLINICA RICOVERO OSPEDALIERO PADRE;
- 16)PRECISAZIONE DEL CREDITO POP SOVRAINDEBITAMENTO –
CAMPOREALE;
- 17)CARTELLA CLINICA RICOVERO OSPEDALIERO RICORRENTE
- 18)VERBALE DI INVALIDITA' INPS;
- 19)INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
- 20)CRIF
- 21)CR CMPNTN71A04F284L;
- 22)PIGNORAMENTO IFIS
- 23)730-2024 CAMPOREALE ANTONIO;
- 24)VERBALE DI INVALIDITA' INPS;
- 25)IMPORTO MUTUO FONDIARIO;
- 26)ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI POP NPL;
- 27)ATTO DI PIGNORAMENTO IFIS CUTRONE;
- 28)VISURA CATASTALE SUI SOGGETTI;
- 29)VISURA MINISTERIALE AUTOVETTURE SIG. CAMPOREALE;
- 30)VISURA MINISTERIALE AUTOVETTURE SIG.RA SPADAVECCHIA;
- 31)RAPPORTI FINANZIARI CAMPOREALE;
- 32)ESTRATTI CONTO CORRENTI;
- 33)ASSENZA DI ATTI DISPOSITIVI;
- 34) RG 175_2024;
- 35)BERGAMO E BENEVENTO

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito

Avv. Filomena Baldino



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZ. PROCEDURE CONCORSUALI
R.G. PROCEDIMENTO UNITARIO 232-1/2025
GIUDICE DOTT. LACATENA ANTONIO
GESTORE DELLA CRISI AVV. FILOMENA BALDINO
INTEGRAZIONE

Per la procedura avviata in favore dei i coniugi:

- ✓ sig. CAMPOREALE ANTONIO, C.F. CMPNTN71A04F284L, nato a Molfetta (BA) il 04.01.1971;
- ✓ sig.ra SPADAVECCHIA ANNA MARIA, c.f. SPDNMR70C49F284A, nata a Molfetta il 09/03/1970;

entrambi residenti alla Via Giacomo Salepico n. 155, rappresentati e difesi dall'Avv. Maldarelli Domenico.

Premesso che:

- il 04/11/2026 veniva iscritta a ruolo la procedura in epigrafe indicata, avviata in favore dei coniugi innanzi indicati;
- il 17/02/2026 perveniva, allo scrivente gestore dalla cancelleria fallimentare, il decreto dell'Ill.mo G.D., con richiesta di integrazione alla relazione, concedendo termine pari a 15 giorni per il deposito della richiesta integrazione;
- le integrazioni richieste sono le seguenti:
 - 1) *ai sensi dell'art. 66, comma 3, CCII, nelle procedure familiari "le masse attive e passive rimangono distinte", invece nel caso in esame risulta irritualmente proposta una unica massa attiva promiscua, senza tra l'altro distinguere tra le due masse passive;*
 - 2) *i pagamenti sono da eseguirsi all'esito di piani di ripartizione (anche parziale). Come previsto dall'art. 71, co. 4, CCII, solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, "che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il Giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso"; in tal guisa, deve tenersi conto che nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, il Giudice liquida il compenso dell'OCC tenuto conto dell'attività svolta e tenuto conto della diligenza dell'OCC.*



Premesso quanto innanzi, in ossequio a quanto dal giudice richiesto, si precisa quanto di seguito.

1) CON RIFERIMENTO ALLE MASSE ATTIVE E PASSIVE, SI SPECIFICA QUANTO DI SEGUITO.

Nel riportarmi integralmente alla relazione già in atti, si specificano e si distinguono le masse attive e passive.

PASSIVO

Sig. Camporeale Antonio

CREDITORE	PRIVILEGIO	IMPORTO
Spefin Finanziaria S.P.A. cessione del quinto	chirografario	<u>17.263,47</u>
IFIS NPL Investing S.p.A. pignoramento presso terzi	chirografario	<u>25.002,41</u>
TOTALE		42.265,88

Sig.ra Spadavecchia Maria

CREDITORE	PRIVILEGIO	IMPORTO
AGENZIA ENTRATE	privilegiato	574,54
TOTALE		574,54

Debiti comuni

Sig. Camporeale Antonio Sig.ra Spadavecchia Maria

CREDITORE	PRIVILEGIO	IMPORTO
POP NPLS 2019 S.R.L. (cessionaria di BPPB)	chirografario	<u>337.872,61</u>
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	chirografario	<u>13.655,79</u>
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	chirografario	<u>13704,83</u>
TOTALE		365.233,23

Per un gran totale pari ad euro 408.073,65

A questa debitoria vi è inoltre da aggiungere il compreso dell'OCC nonché il compenso dell'Advisor, quest'ultimo già quantificato in complessivi euro 4.000,00, calcolato sulla debitoria totale.

Considerando che la debitoria relativa solo alla posizione della sig.ra Spadavecchia Maria è pari ad euro 574,54, debito che rispetto alla debitoria totale della procedura è pari allo 0,14%,



- I. FORD WAG DM2 G8DA1 5CACML, immatricolata nel 2005, acquistata solo recentemente, precisamente nel 2020 utilizzata dal marito (questa auto non è stata trovata su libero mercato e non è stata recuperata alcuna quotazione);
- II. NISSAN immatricolata nel 2014 ed acquistata dal figlio Saverio (per quanto le parti dichiarano, solo più recentemente);
- III. PEUGEOT immatricolata nel 2010, acquistata nel 2021 ed utilizzata dalla signora.

Tutte autovetture molto datate e di modesto valore.

Il conto corrente, si rappresenta in ultimo, è cointestato ai coniugi, conto corrente n. _____, acceso presso la UniCredit S.p.a., sede di Molfetta.

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità

La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

Debiti comuni percentuali di soddisfazione

CREDITORE	Credito	PRIVILEGIO	residuo	%
O.C.C. CITTADINO INDIFESO	5.720,44	Prededuzione	5.720,44	100 %
ADVISOR AVV. MALDARELLI Domenico	4.000,00	Privilegio grado 6° 2751 bis. c. 1	4.000,00	100 %
POP NPLS 2019 S.R.L. (cessionaria BPPB)	337.872,61	chirografario	16.893,63	5%
UNICREDIT BANCA S.p.A. (c. n. 23017218)	13.704,83	Chirografario	685,24	5%
UNICREDIT BANCA S.p.A. (c. n. 22601260)	13.655,79	Chirografario	682,79	5%
TOTALE	374.953,67		27.982,10	

Debiti del sig. Camporeale e percentuali di soddisfazione

CREDITORE	Credito	PRIVILEGIO	residuo	%
SPEFIN Finanziaria S.p.A.	17.263,47	Chirografario	863,17	5%
IFIS NPL Investing S.p.A.	25.002,41	Chirografario	1.250,12	5%
TOTALE	42.265,88		2.113,29	

Debiti della sig.ra Spadavecchia e percentuali di soddisfazione

CREDITORE	Credito	PRIVILEGIO	residuo	%
-----------	---------	------------	---------	---



AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	€ 574,00	Privilegio grado 15° art.2758 1° comma	180,00	31,3%
TOTALE			180,00	

come si può agevolmente verificare dalle sopra riportate tabelle, non esistono crediti privilegiati dei ricorrenti se non quelli maturati in seno alla procedura concorsuale e alcuni bolli.

I creditori di parti ricorrenti sono, di fatto, tutti creditori chirografari.

Le rate di consolidamento debiti, verranno pagate, per la loro interessa, dal sig. Camporeale.

2) COMPENSO OCC AI SENSI DALL'ART. 71, CO. 4, CCII.

Il compenso concordato con l'OCC, è pari ad euro € 5.720,44, ed è stato calcolato sulla base di un attivo pari ad euro **30.275,39**, ed un passivo pari ad euro **408.073,65**

In relazione al compenso dell'OCC, si rappresenta che è orientamento di molti Tribunali, *ex multis* il Tribunale di Bari, **autorizzare il gestore nominato ad aprire un conto corrente dedicato ed intestato alla procedura, così da consentire sia di accantonare, sul ridetto conto, il compenso prededucibile previsto in favore dell'OCC, ed inoltre l'apertura del conto corrente consentirebbe al gestore di verificare la regolarità dei versamenti da farsi da parte dei ricorrenti, secondo il piano di consolidamento debiti.**

Questo consentirebbe, come la norma prevede, ovvero ex art. 71 c. 4 CCII, di chiedere acconti sul compenso liquidabile dall'Ill.mo G.D., unitamente al progetto di ripartizione parziale con cadenza semestrale, ovvero allo scadere di ogni relazione come la norma prevede.

L'apertura di un conto corrente consentirebbe inoltre di accantonare, in un fondo, il presumibile compenso da liquidarsi in favore dell'OCC, di conseguenza effettuare i pagamenti in favore dell'OCC, all'esito del piano di ripartizione approvato ed autorizzato dall'Ill.mo G.D..

Le rate di consolidamento debiti previste nel piano, derivanti dall'unico attivo patrimoniale disponibile nella procedura, ovvero la retribuzione del sig. Camporeale, sono pari ad euro 450,00 per 67 mensilità, da versarsi sul conto corrente dedicato alla procedura, previa autorizzazione all'apertura al conto da parte dell'Ill.mo G.D., dott. Lacatena Antonio.

Allego a tal proposito, i precedenti di altri Tribunali, *ex multis* sentenza di omologa del Tribunale di Bari, con apertura conto.



Nella speranza di aver risposto a tutti i quesiti posti, porgo deferenti ossequi.

Trani, data del deposito.

Il gestore

Avv. Filomena Baldino

